



COMUNE DI CANCELLARA

Provincia di Potenza

tel. 0971-942014 - fax 0971-942928

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N.9 DEL 29/07/2015

Originale

OGGETTO:	IMPOSTA COMUNALE IUC (COMPONENTE TASI) ALIQUOTE ANNO 2015 .CONFERMA.
-----------------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **11:00** è presente la **Dott.ssa Rosa Maria FALASCA** - Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Potenza - nella sua qualità di Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara, nominato con Decreto Prefettizio n. 24496 del 01.06.2015, che ha adottato la presente deliberazione con i poteri di cui al combinato disposto del Decreto Prefettizio succitato e dell' art.42 del D.lgs n. 267/00 e ss.mm.e ii.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI**. che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii., sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile del Servizio
In ordine alla Regolarità Tecnica	Favorevole	14/07/2015	Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO
In ordine alla Regolarità Contabile	Favorevole	14/07/2015	Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto Prefettizio, n. 24496 del 01.06.2015, acquisito al protocollo generale dell'ente al n.2302 del 03.06.2015, con il quale la Dott.ssa Rosa Maria FALASCA è stata nominata Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara, e a cui le sono stati conferiti i poteri attribuiti per legge al sindaco, al consiglio e alla giunta;

Vista la proposta di deliberazione in atti;

Visto l'art.151, primo secondo e terzo comma del decreto legislativo n. 267/2000, il quale dispone che i Comuni e le Province deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;

Visti

- il D.M. 24 dicembre 2014, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 16 marzo 2015, con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il D.M. 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

Visto l'art.172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28/12/2001 n. 448, che testualmente recita “ *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Visto l'articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 “Legge Finanziaria per il 2007”, il quale ha stabilito che “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 13 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “*Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale I.U.C.*”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Evidenziato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra possessori da un lato e utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato che per il versamento della TASI sono stabilite le seguenti scadenze di legge:

–l'acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno;

–il saldo TASI è dovuto entro il 16 dicembre.

Visto il Regolamento IUC componente TASI, adottato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 09.09.2014;

Dato atto che l' articolo 8 del Regolamento IUC, stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Dato atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i relativi costi sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Pubblica Illuminazione	€ 58.091,61
2	Polizia Municipale	€ 7.773,00
4	Manutenzione strade e verde pubblico	€ 16.460,30
5	Biblioteca	€ 500,00
6	Attività culturali - sportive e ricreative	€ 42.127,97
7	Servizi cimiteriali	€ 47.980,58
8	Demografico ed elettorale	€ 79.433,60
		€252.367,06

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di aumentare l'aliquota TASI per altri immobili dello 0,8 per mille;

Ritenuto quindi di confermare e di approvare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,5 per mille
Altre Unità immobiliari	1,0 per mille
Altre Unità immobiliari D1 e D7	2,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

Dato atto che con l'applicazione delle aliquote sopra individuate si realizza un gettito pari ad €. 55.000,00 (copertura 21,79%);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio per l'approvazione delle aliquote TASI;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 ess. mm. e ii.;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000.;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia

Di confermare e di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	1,5 per mille
Altre Unità immobiliari	1,0 per mille
Altre Unità immobiliari D1 e D7	2,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

Di stabilire in € 252.367,06i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Pubblica Illuminazione	€ 58.091,61
2	Polizia Municipale	€ 7.773,00
4	Manutenzione strade e verde pubblico	€ 16.460,30
5	Biblioteca	€ 500,00
6	Attività culturali - sportive e ricreative	€ 42.127,97
7	Servizi cimiteriali	€ 47.980,58
8	Demografico ed elettorale	€ 79.433,60
		€252.367,06

Di stabilire le seguenti scadenze di legge per il versamento della TASI:

–l'acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno;

–il saldo TASI è dovuto entro il 16 dicembre.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio preposto, per gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente;

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, stante l'urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, il **commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale**, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott.ssa Rosa Maria FALASCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI

Attestato di Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (*art.124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.*) nel sito web istituzionale di questo Comune, Albo Pretorio on-line, (*art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.*).

Cancellara, 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI

Attestato di esecutività

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che:

La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-lug-2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Cancellara, 12-ago-2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI
